

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE**  
**TUTELA GIUDIZIARIA, SPESE LEGALI E PERITALI**

stipulata tra

**CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI Società Cooperativa**  
Via Torre Verde, 23 – 38122 Trento (TN)  
P. I.V.A. 01533550222

e  
(Società)

**UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA**  
Via Stalingrado 45 – 40128 Bologna (BO)  
P. I.V.A. 00818570012

Periodo di assicurazione: dalle ore 24.00 del 31.10.2024  
alle ore 24.00 del 31.10.2028 S.T.R.

rateazione annuale al 31.10 di ogni anno

## INDICE

DEFINIZIONI	3
<b>CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE</b>	<b>4</b>
ART. 1) NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	4
1.1 Modalità di assicurazione	4
1.2 Decorrenza dell'assicurazione - Pagamento del premio	4
1.3 Durata della polizza – Recesso	4
1.4 Recesso in caso di sinistro - Rinuncia	4
1.5 Oneri fiscali	4
1.6 Prova del contratto	4
1.7 Foro competente	4
1.8 Interpretazione del contratto e rinvio alle norme di legge	5
1.9 Dichiarazioni inesatte del Contraente	5
1.10 Variazione del rischio	5
1.11 Obbligo della Società di fornire annualmente i dati afferenti l'andamento del rischio	5
1.12 Validità esclusiva delle norme dattiloscritte	5
1.13 Forma delle comunicazioni	5
1.14 Coassicurazione e Delega	6
1.15 Clausola Broker	6
1.16 - Tracciabilità dei flussi finanziari	6
ART. 2) CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE	6
2.1 Assicurato	6
2.2 Oggetto dell'Assicurazione	7
2.2 A) Rimborso delle spese sostenute da amministratori e dipendenti	7
2.2 B) Ente assicurato (opzione aggiuntiva)	7
2.3 Inizio e termine della garanzia	7
2.4 Garanzia postuma	7
2.5 Spese comprese nell'assicurazione	7
2.6 Massimali di garanzia	7
2.7 Esistenza di altre coperture	8
2.8 Giurisdizione Italiana	8
2.9 Esclusioni	8
2.10 Denuncia del sinistro e scelta del legale	9
2.11 Vertenze affrontate dall'assicurato e responsabilità della compagnia	9
2.12 Liquidazione delle spese	9
2.13 Calcolo del premio	10
2.14 – Regolazione del premio	11
<b>APPENDICE 1</b>	<b>12</b>

## DEFINIZIONI

Contraente/Assicurato:	<b>CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI Società Cooperativa</b> compresi tutti gli uffici, i servizi, le Agenzie e i distaccamenti di cui si compone o di cui si avvale.
Dipendente:	qualsiasi persona che sia stata, che si trova e che sarà alle dirette dipendenze dell'Assicurato o sia a questo collegata da rapporto di lavoro o servizio anche quando comandata presso Enti o comandata da parte di altri Enti o utilizzata in convenzione o a scavalco o messa a disposizione o distaccata, compresi i lavoratori socialmente utili.
Amministratore:	qualsiasi persona che sia stata, che si trova e che sarà collegata all'Assicurato in forza di un mandato e che partecipi alle attività istituzionali dell'Assicurato stesso.
Servizio Gestione Associata:	utilizzo di strutture e personale esterno per l'erogazione e gestione di servizi.
Servizio polizia Locale:	utilizzo di strutture e personale esterno per l'erogazione e gestione del servizio di polizia locale.
Polizza:	il documento che prova l'assicurazione.
Società:	la Compagnia assicuratrice.
Premio:	la somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio:	la probabilità che si verifichi il sinistro.
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia per la quale è prevista l'assicurazione.
Indennizzo:	la somma dovuta dalla Società all'Assicurato e/o beneficiario in caso di sinistro.
IRAP:	l'importo complessivo delle retribuzioni/compensi/mercedi dichiarato dal Contraente ai fini del calcolo dell'Imposta regionale sulle attività produttive (Imponibile IRAP).
Durata del contratto:	il periodo che ha inizio e termine alle date indicate nella polizza.
Periodo di Assicurazione:	il Periodo di Assicurazione corrisponde separatamente a ciascuna annualità della Durata del Contratto, distinta dalla precedente e dalla successiva annualità. Il primo Periodo di Assicurazione ha effetto alla data e all'ora d'inizio della Durata del Contratto.
Periodo di efficacia:	il periodo intercorrente tra la data di retroattività convenuta e la data di scadenza della Durata del Contratto.

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

### ART. 1) NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

#### ***1.1 Modalità di assicurazione***

La Società si impegna a prestare la copertura assicurativa su richiesta del Contraente.

In ciascuna polizza devono essere indicati i seguenti dati:

1. la ragione sociale dell'Assicurato.
2. l'ubicazione delle sede legale e la Partita IVA.
3. le date di decorrenza e di scadenza dell'assicurazione.
4. il premio dell'assicurazione.
5. le eventuali Condizioni Speciali e Annotazioni.

#### ***1.2 Decorrenza dell'assicurazione - Pagamento del premio***

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno indicato in polizza.

Il rischio s'intende in copertura dalle ore 24 del giorno indicato dalla polizza accettando, anche per il primo anno, che il premio venga pagato entro il 90° giorno successivo alla decorrenza.

Il Contraente è tenuto a pagare al Broker, alle rispettive scadenze il premio stabilito nella polizza medesima.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 90° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

#### ***1.3 Durata della polizza – Recesso***

La presente polizza ha durata di 4 (quattro) anni, con scadenze annuali poste al 31.10 di ogni anno.

Il Contraente ha la facoltà di recedere dall'assicurazione ad ogni scadenza annuale con preavviso di 3 (tre) mesi.

#### ***1.4 Recesso in caso di sinistro - Rinuncia***

La Società rinuncia al diritto di recedere dall'assicurazione dopo ciascun sinistro.

#### ***1.5 Oneri fiscali***

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente/Assicurato.

#### ***1.6 Prova del contratto***

La polizza e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto.

#### ***1.7 Foro competente***

Per le eventuali controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente polizza il Contraente/Assicurato e la Società possono presentare domanda congiunta, oppure la parte interessata può presentare apposita domanda, presso un Organismo di mediazione riconosciuto dal Ministero della Giustizia ed istituito presso le sedi appositamente previste, che inviterà l'altra parte ad aderire e a partecipare all'incontro di mediazione finalizzato alla conciliazione ai sensi del D.Lgs 28/2010, nel rispetto del Regolamento di conciliazione da questo adottato. Detto Organismo, a scelta del Contraente/Assicurato, ha sede nella medesima provincia ove gli Stessi risiedono. In caso di più domande relative alla stessa controversia trova applicazione il criterio di priorità cronologica, e cioè la mediazione si svolgerà avanti l'organismo presso il quale è stata presentata la prima istanza di mediazione.

Qualora il tentativo di mediazione abbia esito negativo, la parte interessata potrà agire in giudizio presso il Foro competente esclusivo ove ha sede il Contraente/Assicurato.

### ***1.8 Interpretazione del contratto e rinvio alle norme di legge***

Si conviene che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

### ***1.9 Dichiarazioni inesatte del Contraente***

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892 - 1893 - 1894 C.C.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza delle dichiarazioni da parte del Contraente/Assicurato di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto al completo indennizzo sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti del Contraente. La Società rinuncia alle dichiarazioni inerenti ai sinistri avvenuti prima della decorrenza della presente assicurazione.

### ***1.10 Variazione del rischio***

Il Contraente/Assicurato comunicherà per iscritto all'Assicuratore ogni mutamento che comporti un cambiamento o un aggravio del rischio coperto dalle garanzie prestate dalla presente polizza.

Le Modifiche rilevanti o gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dalla presente polizza, ai sensi e per gli effetti del Codice civile.

In caso di aggravamento del rischio, l'Assicuratore avrà inoltre il diritto di recedere dalla presente polizza ai sensi dell'art. 1898 C.C.

L'Assicuratore rinuncia invece alla facoltà di recesso in caso di diminuzione del rischio di cui all'art. 1897 C.C.

Se, durante il periodo di assicurazione, ha luogo una delle Modifiche rilevanti, la copertura fornita in base alla presente polizza si applicherà esclusivamente agli atti illeciti commessi prima della data effettiva della Modifica rilevante.

### ***1.11 Obbligo della Società di fornire annualmente i dati afferenti l'andamento del rischio***

La Società all'accensione del contratto ed entro 60 giorni dalla scadenza annuale di polizza, si impegna a fornire al Contraente/Assicurato il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- sinistri denunciati;
- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- sinistri respinti (mettendo a disposizione le motivazioni scritte).

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente/Assicurato mediante supporto informatico e/o cartaceo compatibile ed utilizzabile dal Contraente/Assicurato stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente/Assicurato di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

### ***1.12 Validità esclusiva delle norme dattiloscritte***

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.

### ***1.13 Forma delle comunicazioni***

Tutte le comunicazioni del Contraente/Assicurato possono essere fatte a mezzo raccomandata, raccomandata a mano, e-mail, pec o altro mezzo idoneo atto a comprovare la data ed il contenuto, indirizzato alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

### **1.14 Coassicurazione e Delega**

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Imprese indicate nel riparto allegato.

Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto.

La Spettabile ....., all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.

Pertanto le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Spettabile ....., la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà anche le Coassicuratrici che in forza alla presente clausola ne conferiscono mandato.

La Delegataria è anche incaricata dalle Coassicuratrici della esazione dei premi o di importi comunque dovuti dal Contraente/Assicurato in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative quietanze; scaduto il premio la Delegataria può sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre Coassicuratrici con altra propria rilasciata in loro nome.

Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESA costituitasi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell'art. 1911 del C.C., essendo tutte le Imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente aggiudicatore.

La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria.

Non è consentita l'associazione anche in partecipazione o di raggruppamento temporaneo di imprese concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara.

### **1.15 Clausola Broker**

Broker incaricato per la gestione della presente polizza è RTI Inser Spa – Willis Italia Spa

Il Contraente/Assicurato e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente all'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del broker incaricato. I pagamenti saranno effettuati tramite il broker incaricato della gestione della polizza e tale procedura è accettata dall'impresa. Il pagamento eseguito in buona fede al Broker o ai suoi collaboratori, ai sensi dell'art. 118 del d.lgs.209/2005 ha effetto liberatorio nei confronti del contraente e conseguentemente impegna la Società a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto. Le commissioni riconosciute al Broker incaricato RTI Inser Spa – Willis Italia Spa sono in misura del 1.36%.

### **1.16 - Tracciabilità dei flussi finanziari**

L'assicuratore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara.

Qualora l'assicuratore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

## **ART. 2) CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE**

### **2.1 Assicurato**

Rivestono la qualifica di Assicurato ai sensi della garanzia prestata con la presente polizza:

- A. L'ENTE solo in qualità di soggetto passivo tenuto al rimborso delle spese sostenute da amministratori e dipendenti, ai sensi di legge
- B. L'ENTE (se è stata scelta la relativa opzione aggiuntiva)

## **2.2 Oggetto dell'Assicurazione**

### **2.2 A) Rimborso delle spese sostenute da amministratori e dipendenti**

La Società assume a proprio carico, fino alla concorrenza del massimale di garanzia pattuito, l'onere relativo ad ogni spesa per l'assistenza giudiziale - in ogni stato e grado, avanti qualsiasi sede e Autorità - nonché extragiudiziale e peritale, comprese quelle liquidate dal Giudice a favore della controparte in caso di soccombenza che dovessero essere sostenute dal Contraente/Assicurato in base a quanto previsto dall'art. 117 e dall'art. 118, della L.R. n. 2 del 3 maggio 2018 e ss.mm.

La garanzia non sarà operante se il fatto che ha dato origine al procedimento giudiziario non è connesso al servizio ed alle mansioni cui sono adibiti gli amministratori ed il personale dipendente, comandato, incaricato o temporaneo; e/o se sussiste colpa grave o dolo degli stessi.

### **2.2 B) Ente assicurato (opzione aggiuntiva)**

Nel caso in cui venga scelta l'opzione aggiuntiva B. ENTE: la Società assume altresì a proprio carico, fino alla concorrenza del massimale di garanzia pattuito, l'onere relativo ad ogni spesa per l'assistenza giudiziale - in ogni stato e grado, avanti qualsiasi sede e Autorità - nonché extragiudiziale e peritale, comprese quelle liquidate dal Giudice a favore della controparte in caso di soccombenza che dovessero essere sostenute dall'Ente.

È in ogni caso esclusa la mera attività di consulenza non prestata in conseguenza di un procedimento giudiziale che coinvolga l'assicurato.

## **2.3 Inizio e termine della garanzia - retroattività**

La garanzia è operante per i sinistri denunciati durante il periodo di validità del contratto indipendentemente dalla data in cui gli atti od i fatti si sono verificati, purché non antecedenti a 5 (cinque) anni dalla data di decorrenza della presente polizza.

## **2.4 Garanzia postuma**

L'assicurazione è altresì operante per i sinistri denunciati alla Società successivamente alla cessazione della polizza fino ad un massimo di anni 5 (cinque) a condizione che gli atti od i fatti che hanno dato origine ai sinistri siano stati posti in essere durante il periodo di efficacia della polizza, compreso il periodo di retroattività.

## **2.5 Spese comprese nell'assicurazione**

Fermo quanto previsto dall'art. 117 e dall'art. 118, della L.R. n. 2 del 3 maggio 2018 e ss.mm. "Rimborso delle spese giudiziarie, legali e peritali in favore del personale e degli amministratori" e successive modifiche la garanzia è operante per le spese necessarie:

- a) per l'assistenza e la difesa nei procedimenti di responsabilità civile, amministrativa, patrimoniale, contabile o penale, compresi quelli derivanti dalla circolazione stradale, in conseguenza di fatti connessi all'espletamento della attività/funzione esercitata, procedimenti disciplinari di fronte alla propria Associazione di categoria o proprio Albo/Ordine professionale solo se previsti dalla legge regionale;
- c) per l'assistenza e la difesa nei procedimenti di responsabilità civile e penale conseguenti a contaminazione o inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo da qualsiasi causa originati;
- d) per opposizione e/o impugnazione avverso provvedimenti amministrativi, sanzioni amministrative non pecuniarie e sanzioni amministrative pecuniarie.

## **2.6 Massimali di garanzia**

### **Opzione 1)**

€ 60.000,00 (sessantamila) per ogni persona coinvolta, con il limite di € 150.000,00 (centocinquantamila) per sinistro

## Opzione 2)

€ 120.000,00 (centoventimila) per ogni persona coinvolta, con il limite di € 200.000,00 (duecentomila) per sinistro

### 2.7 Esistenza di altre coperture

Nei casi in cui l'assistenza legale venga prestata dall'assicuratore della responsabilità civile ai sensi dell'art.1917 del Codice Civile in conseguenza di polizza R.C. stipulata dal Contraente/Assicurato relativa all'attività dichiarata in polizza, la garanzia prevista dal contratto opera:

- ad integrazione di quanto non previsto dalla suddetta assicurazione per spese di resistenza e soccombenza;
- in eccedenza rispetto alle prestazioni effettivamente erogate dalla suddetta assicurazione;
- per l'assistenza legale che si renda necessaria qualora, per la stessa controversia, l'assicurato venga coinvolto in un procedimento penale e/o amministrativo, fermo quanto previsto all'art. 2.9 lett. a) e sempre che non costituisca duplicazione di attività.

### 2.8 Giurisdizione Italiana

L'assicurazione vale per i fatti e/o gli atti soggetti alla giurisdizione italiana e della Comunità Europea.

### 2.9 Esclusioni

L'assicurazione non obbliga la Società quando la controversia:

- a) deriva da fatto doloso dell'Assicurato salvo il caso in cui, sussistendo imputazione o citazione per fatto doloso e fermo restando quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 2.12, questa decada per proscioglimento, archiviazione, decisione di non luogo a procedere o altro esito diverso dalla condanna;
- c) è conseguente a detenzione di sostanze radioattive;
- d) sorge in relazione ad eventi conseguenti ad atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione, tumulti popolari, terrorismo e sabotaggio organizzato, atti di vandalismo da chiunque provocati;
- e) Esclusione OFAC – Sanzioni Internazionali Le parti riconoscono che l'Italia adotta o è parte di organizzazioni internazionali che adottano provvedimenti di embargo o sanzionatori a carico di stati esteri che possono imporre restrizioni alla libertà delle parti di assumere o dare esecuzione ad obbligazioni contrattuali. La Società, in qualità di assicuratore e/o riassicuratore, non sarà pertanto tenuta a prestare copertura né sarà tenuta al pagamento di alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza, qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento, o il riconoscimento di tale beneficio esponga la Società a sanzioni, divieti o restrizioni imposti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da provvedimenti della Repubblica italiana, dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America;
- f) Territorial Exclusion Clause La presente pattuizione prevale su qualsiasi clausola non compatibile con la stessa eventualmente prevista nelle condizioni di assicurazione. Paesi / Territori non compresi nell'oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola: Territorio di Crimea, Bielorussia, Russia. Con riferimento alle garanzie di responsabilità civile, ove previste, le stesse non comprendono il rischio e quindi la Società non è tenuta a indennizzare l'assicurato, in relazione ad eventuali responsabilità (i) nei confronti del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori, di persone fisiche o giuridiche residenti in uno o più dei predetti Paesi o territori (ii) derivanti da attività che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del governo di uno o più dei predetti Paesi / territori o di persone o entità residenti o situate in uno degli stessi; (iii) derivanti da qualsiasi giudizio, provvedimento, pagamento, rimborso, costi e spese legali o accordo pronunciati, effettuati o sostenuti qualora le azioni legali siano intentate davanti ad un Tribunale o Autorità all'interno di Paesi che operano secondo le leggi di uno o più dei predetti Paesi / territori o qualsiasi ordine, effettuato ovunque nel mondo, che attui tale giudizio, provvedimento, pagamento, rimborso, spese legali o accordo.

### ***2.10 Denuncia del sinistro e scelta del legale***

Il Contraente, una volta che sia venuto a conoscenza, direttamente o mediante denuncia scritta da parte di un dipendente/amministratore, del ricevimento da parte di quest'ultimo di un atto giudiziale o, nel caso in cui sia stata attivata l'Opzione B, una volta ricevuto direttamente un atto giudiziale dal quale possa conseguire una controversia che impegni la garanzia prestata, deve fare denuncia di sinistro al Broker a mezzo lettera raccomandata (anche a mano), e-mail, pec od altro mezzo certo. Nella denuncia di sinistro l'Assicurato deve esporre le circostanze di tempo e di luogo a sua conoscenza, nonché le generalità delle persone interessate. A seguito della denuncia di sinistro l'Assicurato dovrà indicare alla Società il nominativo del legale prescelto per la difesa.

La nomina di un secondo legale, sempre che non costituisca duplicazione di attività, s'intende assicurata nei seguenti casi:

- qualora, per la stessa controversia, si proceda a carico del convenuto in più procedimenti di natura diversa (civile e/o penale e/o amministrativa) o in altro procedimento (diverso da questi ultimi) che richieda una prestazione specializzata;
- per il legale domiciliatario, in tutti i gradi di giudizio compreso il primo.

In tutti i casi diversi dai precedenti potrà essere posto a carico della Società un secondo legale solo se espressamente consentito da quest'ultima.

La Società, con il consenso dell'Assicurato, potrà acquisire anche direttamente dal legale ogni utile informazione nonché copia di atti e documenti. Le stesse disposizioni si applicano per la scelta del consulente o del perito.

In ogni caso, nei procedimenti a carico di dipendenti/amministratori per cui viene richiesto il rimborso ai sensi della Legge Regionale, potranno essere rimborsate solo le spese che a norma di legge l'Ente è tenuto a rimborsare.

Il Contraente/Assicurato è tenuto a denunciare alla Società eventuali sinistri relativi a procedimenti radicati in seguito ad accertamenti e/o sanzioni attinenti al Codice della Strada solo ed esclusivamente:

- a) qualora la difesa nel giudizio di primo grado venga affidata ad un legale, ovvero
- b) in caso di spese di soccombenza
- c) qualora il procedimento venga instaurato di fronte al giudice dell'appello

In tutti gli altri casi di sinistri relativi a procedimenti radicati in seguito ad accertamenti e/o sanzioni attinenti al Codice della Strada, il Contraente/Assicurato è esonerato dal presentare denuncia, restando egualmente impegnato, pena la decadenza da ogni risarcimento, ad istruire la relativa pratica, tenendo per sé ed a disposizione della Compagnia di Assicurazione, la documentazione relativa.

### ***2.11 Vertenze affrontate dall'assicurato e responsabilità della compagnia***

La Società non è responsabile dell'operato dei legali dei consulenti e dei periti, purché siano stati scelti dall'Assicurato.

In caso di motivato disaccordo tra l'Assicurato e la Società sull'opportunità di proseguire la vertenza il diniego dovrà essere espresso in forma scritta, dettagliatamente motivato ed inviato al broker da parte della Società; l'Assicurato ha comunque la facoltà di agire per proprio conto. Qualora l'esito della vertenza sia stato più favorevole di quello valutato dalla Società, l'Assicurato può chiedere il rimborso delle spese sostenute.

L'esecuzione forzata di un titolo ottenuta dall'Assicurato verrà limitata a due tentativi.

### ***2.12 Liquidazione delle spese***

La Società liquiderà all'Assicurato, solo dopo aver valutato la sussistenza della garanzia e in presenza di regolare parcella, tutte le spese sostenute entro il limite del massimale stabilito, anche anticipando gli importi in corso di causa. Eventuali contestazioni da parte della Società sulla congruità della parcella dovranno essere tempestive, dettagliatamente motivate e inviate al broker in forma scritta. Tutte le somme comunque ottenute a titolo di risarcimento del danno per capitale, rivalutazione monetaria ed interessi spettano integralmente all'Assicurato. Mentre, quanto liquidato giudizialmente o transattivamente per spese, competenze ed onorari, in favore dell'Assicurato, spetta alla Società, nei limiti dell'esborso sostenuto-

Le spese legali e peritali di soccombenza sono a carico della Società, anche se pattuite transattivamente, ad esaurimento di quanto è a carico eventualmente di altro assicuratore. Le spese di soccombenza vengono corrisposte sulla base del titolo giudiziale o stragiudiziale (transazione) che obbliga l'Assicurato al pagamento.

Sono a carico dell'Assicurato le somme dovute per:  
 - pene pecuniarie inflitte da un'Autorità Giudiziaria;  
 - le multe e le ammende.

**2.13 Calcolo del premio**

Il premio viene determinato applicando il tasso lordo all'importo complessivo delle retribuzioni/compensi/mercedi dichiarato dal Contraente ai fini del calcolo dell'Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

**Opzione 1)**

**Massimale € 60.000,00** (sessantamila) per ogni persona coinvolta, con il limite di **€ 150.000,00** (centocinquantamila) per sinistro

A) (Art. 2.1 lett. A) ENTE solo in qualità di soggetto passivo tenuto al rimborso delle spese sostenute da amministratori e dipendenti, ai sensi di legge

Ente	Importo complessivo retribuzioni/compensi/mercedi (IRAP) €	Tasso annuo lordo ‰	Premio annuo lordo €
.....	.....	.....	.....

B) (Art. 2.1 lett. A + lett. B) comprensiva dell'estensione Ente assicurato

Ente	Importo complessivo retribuzioni/compensi/mercedi (IRAP) €	Tasso annuo lordo ‰	Premio annuo lordo €
.....	.....	.....	.....

**Opzione 2)**

**Massimale € 120.000,00** (centoventimila) per ogni persona coinvolta, con il limite di **€ 200.000,00** (duecentomila) per sinistro

A) (Art. 2.1 lett. A) ENTE solo in qualità di soggetto passivo tenuto al rimborso delle spese sostenute da amministratori e dipendenti, ai sensi di legge

Ente	Importo complessivo retribuzioni/compensi/mercedi (IRAP) €	Tasso annuo lordo ‰	Premio annuo lordo €
.....	.....	.....	.....

B) (Art. 2.1 lett. A + lett. B) comprensiva dell'estensione Ente assicurato

Ente	Importo complessivo retribuzioni/compensi/mercedi (IRAP) €	Tasso annuo lordo ‰	Premio annuo lordo €
.....	.....	.....	.....

.....	.....	.....	.....
-------	-------	-------	-------

**2.14 – Regolazione del premio**

Il contratto non è soggetto a regolazione essendo il premio calcolato in forma “flat” per l’intera annualità assicurativa. Alla scadenza di ogni annualità assicurativa il Contraente/Assicurato dovrà comunicare l’importo complessivo delle retribuzioni/compensi/mercedi dichiarato dall’Ente ai fini del calcolo dell’Imposta regionale sulle attività produttive “IRAP” che sarà tenuto come riferimento per il calcolo del premio dell’annualità successiva.

**Il Contraente la convenzione**

**UnipolSai Assicurazioni SpA**  
Un Procuratore

.....

.....

## **APPENDICE 1**

### **Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige – Legge Regionale del 3/5/2018 n. 2, art. 117 – (Rimborso delle spese giudiziarie, legali e peritali in favore del personale e degli amministratori comunali)**

1. A condizione che non sussista conflitto di interessi, il comune rimborsa, a richiesta del personale dipendente, comandato, incaricato o temporaneo, e su presentazione delle parcelle determinate ai sensi delle vigenti tariffe professionali, le spese legali e peritali, nonché le spese di giustizia, sostenute dal medesimo per la propria difesa in giudizi penali o civili, nei quali sia rimasto coinvolto per fatti o cause di servizio, durante il rapporto di dipendenza, di incarico o di comando, salvo i casi di condanna per azioni od omissioni commesse con dolo o colpa grave.
2. I rimborsi delle spese di cui al comma 1 sono estesi anche in favore del personale che sia stato prosciolto nei giudizi di conto o di responsabilità amministrativa.
3. La giunta comunale può concedere anticipi sulle spese di cui ai commi 1 e 2, in misura non superiore a quella risultante dalle richieste dei difensori e dei periti, a condizione che il personale si impegni a restituire gli anticipi stessi in caso di condanna e autorizzi l'amministrazione a dedurre i relativi importi dagli emolumenti a esso spettanti, nei limiti di legge.
4. Il rimborso delle spese legali spetta per un difensore e nel limite massimo dei parametri stabiliti dal decreto di cui all'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Il rimborso delle spese sostenute per consulenti tecnici di parte è limitato, per ogni ramo o disciplina afferente l'oggetto della perizia o consulenza tecnica d'ufficio, alle spese sostenute per un numero di consulenti non superiore a quello dei consulenti tecnici d'ufficio o periti nominati dal giudice. È comunque consentito il rimborso della spesa per la nomina di un consulente tecnico di parte.<sup>37</sup>
5. Il rimborso delle spese legali può avere luogo anche allorquando il dipendente abbia usufruito dell'amnistia intervenuta prima dell'esaurito accertamento giurisdizionale del reato.
6. Le norme di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si estendono agli amministratori dei comuni, nonché al personale e agli amministratori degli altri enti locali, comprese le istituzioni e le aziende create dagli stessi, nonché le unioni. La medesima disciplina si applica inoltre ai componenti degli organi collegiali, anche di natura tecnica, dei comuni e degli altri enti locali, a eccezione dei casi in cui la partecipazione agli organi stessi costituisca attività professionale o prestazione occasionale remunerata sulla base di tariffe o in misura maggiorata rispetto agli ordinari gettoni di presenza.

### **Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige – Legge Regionale del 3/5/2018 n. 2, art. 118 (Disposizioni interpretative della disciplina sul rimborso delle spese giudiziarie, legali e peritali in favore del personale e degli amministratori comunali)**

1. Il rimborso delle spese giudiziarie, legali e peritali in favore del personale e degli amministratori comunali, nei casi indicati al comma 2 dell'articolo 117 va inteso nel senso di riconoscere il rimborso delle spese di cui al comma 1 in tutti i casi in cui non vi sia stato l'accertamento della responsabilità amministrativa o contabile.
2. Il rimborso delle spese legali, peritali e di giustizia in favore del personale e degli amministratori comunali, nei casi indicati ai commi 1 e 2 dell'articolo 117 va inteso nel senso di riconoscere il rimborso di dette spese anche nei casi in cui sia stata disposta l'archiviazione del procedimento penale e di quello volto all'accertamento della responsabilità amministrativa o contabile.
- 2-bis. L'articolo 117 si interpreta nel senso di riconoscere il rimborso delle spese legali anche in caso di accertata prescrizione del reato.<sup>38</sup>
3. In materia di rimborso delle spese giudiziarie, legali e peritali sostenute nei giudizi di conto o di responsabilità amministrativa dal personale e dagli amministratori degli enti locali della regione, qualora la corte dei conti con la sentenza che definisce il giudizio liquidi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, l'ammontare degli onorari e dei diritti spettanti alla difesa del prosciolto, applicando la disciplina prevista dall'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, trova comunque applicazione l'articolo 117 e in tal senso va intesa l'interpretazione di cui ai commi 1 e 2.
4. L'articolo 117 si interpreta nel senso di riconoscere il rimborso anche delle spese giudiziarie, legali e peritali sostenute per la difesa nelle fasi preliminari dei giudizi civili, penali e contabili.
5. Il rimborso delle spese legali, peritali e di giustizia nei casi indicati dall'articolo 117, commi 1 e 2, va inteso nel senso di riconoscere il rimborso delle spese legali, peritali e di giudizio, anche in caso di compensazione di tali spese o di liquidazione delle medesime in misura inferiore a quelle eventualmente dovute

**Il Contraente la convenzione**

**UnipolSai Assicurazioni SpA**  
Un Procuratore